

REGOLAMENTO (CEE) N. 180/92 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1992

che abroga gli importi supplementari per i prodotti del settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1235/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,considerando che, per taluni prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, degli importi supplementari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3352/91 della Commissione, del 18 novembre 1991, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore delle uova ⁽³⁾;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione dei prezzi d'offerta medi dei prodotti citati, risulta che i prezzi d'offerta franco frontiera di tali prodotti non si situano più al di sotto del livello del

prezzo limite; che le condizioni dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2771/75 non sono realizzate; che è necessario abrogare gli importi supplementari fissati nel regolamento (CEE) n. 3352/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3352/91 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 317 del 19. 11. 1991, pag. 22.